



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1191**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni rep. atti n. 59/CSR del 15 marzo 2012 concernente "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane".

Il giorno **08 Giugno 2012** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40 concernente “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, il cui articolo 10, comma 2, prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono i requisiti delle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate ad eseguire interventi di procreazione medicalmente assistita.

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 agosto 2005, n. 1644 con cui sono stati stabiliti i requisiti minimi per l'autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private che eseguono interventi di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 10, comma 2, della citata legge n. 40 del 2004.

Visto l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni, rep. atti n. 59/CSR del 15 marzo 2012 concernente i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane.

Ritenuto necessario adeguare la disciplina provinciale ai contenuti del citato accordo del 15 marzo 2012.

Visto il regolamento concernente “Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 43 della legge provinciale 3 febbraio 1998, n. 3”, approvato con d.p.g.p. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg.

Visto, in particolare, l'articolo 17 del citato regolamento ai sensi del quale la Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento stabilisce i criteri di verifica del possesso dei requisiti minimi e di quelli ulteriori di qualità, da approvare con successivo provvedimento.

Visto l'articolo 7, comma 3 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16, in base al quale la Giunta provinciale è autorizzata a disciplinare l'esercizio di funzioni amministrative in materia sanitaria in tutti i casi in cui ciò è necessario per dare attuazione ad accordi o intese conclusi in sede di Conferenza Stato Regioni.

Tutto ciò premesso,

- vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40;
- vista la deliberazione del 5 agosto 2005, n. 1644;
- visto l'accordo Stato Regioni rep. atti n. 59/CSR del 15 marzo 2012;
- visto il regolamento approvato con d.p.g.p 27 novembre 2000, n. 38-40/Leg;
- visto l'articolo 7 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

d e l i b e r a

- 1) di recepire, per le motivazioni espresse in premessa, l'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni in data 15 marzo 2012, rep. atti n. 59/CSR, concernente “ Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane”, il cui testo allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento approvato con d.p.g.p. 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg, spetta alla Commissione tecnica provinciale per l'accreditamento stabilire i criteri di verifica del possesso dei requisiti minimi, da approvare con successivo provvedimento.

CP